



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

*Il Procuratore della Repubblica*

**OGGETTO:** conferma della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 122 del 2023. Indicazioni operative.

## 1. Premessa, le Linee guida adottate il 22 settembre 2022 sulla l. n. 122/2023.

A seguito dell'approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. *Codice rosso*) questa Procura ha adottato specifiche linee guida<sup>1</sup> ed ha aggiornato la direttiva n. 2/2019 *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere*<sup>2</sup>.

Sul quadro normativo e organizzativo indicato è intervenuta la legge 8 settembre 2023, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023, **in vigore dal 30 settembre 2023**, *Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1 -ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere*.

In data 22 novembre sono state emanate apposite Linee Guida<sup>3</sup> in cui, in estrema sintesi:

- a) è stata confermata la direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria, con delega generale ad ascoltare le persone offese o i denuncianti all'atto della presentazione sulla base dello schema di domande allegato ed obbligo di videoregistrazione, nonché l'adempimento di tutte le attività previste con la dovuta celerità;
- b) sono stati confermati gli adempimenti previsti dal progetto organizzativo della Procura della Repubblica in materia di ricezione della notizia di reato, iscrizione al registro generale in giornata, con contestuale trasmissione al PM turno violenza;
- c) sono state confermate le linee guida e il contenuto del progetto organizzativo in ordine all'attività del PM turno violenza:
  - qualora siano stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e/o il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa), potrà procedere, come avviene attualmente, alle ordinarie valutazioni; potrà dare atto di avere

<sup>1</sup> Consultabili sul sito della Procura di Tivoli, <https://www.procura.tivoli.giustizia.it/>, sezione *Contrasto violenza di genere*, *Linee guida*, alla pagina [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_7729.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_7729.pdf).

<sup>2</sup> Consultabili, nella versione vigente a seguito dei plurimi aggiornamenti, sul sito della Procura di Tivoli, alla pagina [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_10324.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10324.pdf)

<sup>3</sup> Consultabili sul sito della Procura di Tivoli alla pagina <https://www.procura.tivoli.giustizia.it/allegatinews/15576.pdf>



- esaminato il procedimento con annotazione apposta sulla copertina del procedimento qualora non adotti un provvedimento;
- nei casi in cui non sono stati ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa), opererà le valutazioni di competenza e potrà privilegiare le esigenze investigative e di tutela effettiva della persona offesa dando atto della valutazione operata rispetto allo specifico caso.;
  - qualora decida di procedere all'assunzione, diretta o delegata, da modulare temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti, terrà conto della opportunità (anche ritardando l'espletamento dell'atto) che le citazioni avvengano assicurando la riservatezza e la tutela della vittima. Si è precisato quanto previsto dalla prassi esistente: **il PM fissa di norma come termine per l'espletamento della delega tre giorni, comunque derogabili sulla base delle circostanze del caso concreto.**

## 2. Le indicazioni operative per la polizia giudiziaria.

### ***2.1. La conferma integrale della direttiva n. 2/2019, attuata dalla polizia giudiziaria pur in assenza di incremento di risorse.***

Per la polizia giudiziaria sono, dunque, confermate le indicazioni impartite con la direttiva n. 2/2019, che si riportano per comodità oltre nelle parti principali.

**Va solo ricordato, che la polizia giudiziaria del circondario ha operato e sta operando con la massima attenzione ed efficacia nell'applicazione della direttiva, pur in assenza di incremento di risorse.**

Queste le principali disposizioni della direttiva che, lo si ripete, è integralmente confermata.

### **3.1. Raccolta della denuncia/querela e assunzione di sommarie informazioni dalla vittima.**

È noto che la denuncia del privato (art. 333 c.p.p.) e la querela (art. 336 ss. c.p.p.) possono essere presentati oralmente o per iscritto.

**Nel caso di presentazione di denuncia/querela scritta ai servizi di polizia giudiziaria la stessa polizia giudiziaria, o contestualmente o appena possibile (ma con immediatezza) provvederà ad assumere a sommarie informazioni la vittima, sia ai sensi dell'art. 351 c.p.p., sia dovendosi in concreto intendere tale attività delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p.** Infatti, la presente direttiva indica esattamente quali sono le informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni.

**Nel caso di presentazione di denuncia/querela orale ai servizi di polizia giudiziaria la stessa polizia giudiziaria procederà all'acquisizione di tali atti ponendo le domande di cui all'allegato C così assumendo contestualmente le informazioni sommarie dalla persona offesa ritenute utili per il pubblico ministero.** Pertanto, saranno poste nel corso della ricezione della denuncia/querela le domande di cui all'allegato C) in modo tale da raccogliere in un unico atto le dichiarazioni della persona offesa evitando ripetizioni. L'atto, dunque, avrà natura di ricezione di denuncia/querela e contestuale assunzione di informazioni. In tal senso potrà essere intestato.



Si ribadisce che l'assunzione delle informazioni nel corso della ricezione della denuncia/querela va intesa come svolta anche perché delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p. Infatti, la direttiva indica esattamente quali sono le informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni.

**Eventuali dubbi o difficoltà applicative potranno essere risolti contattando il personale della sezione della Procura del Gruppo Uno (nn. tel. 0774414326; 0774414336).**

**È rigorosamente vietato dire alla donna di tornare in un'altra occasione, invitarla a riflettere bene prima di denunciare per le possibili conseguenze negative sui figli, ecc.**

.....

#### **4.4. Modalità di raccolta della denuncia/querela (e dell'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima).**

**Si dovrà procedere, dandone atto nel verbale, alla videoregistrazione delle dichiarazioni col materiale tecnico a disposizione (ciò è permesso con qualsiasi supporto tecnologico, anche con gli smartphone).**

**In particolare, occorre videoregistrare:**

- la denuncia/querela orale;
- le dichiarazioni della donna sentita come parte offesa (domande di cui all'allegato C) anche subito dopo la presentazione della denuncia/querela, scritta od orale (questa anche videoregistrata come ora indicato).

La videoregistrazione:

- sarà eseguita senza necessità di consenso della denunciante/querelante dovendo solo darsi atto nel verbale dell'esecuzione della stessa;
- sarà eseguita anche utilizzando il proprio smartphone. Pertanto, non si potrà giustificare la mancata registrazione per mancanza di mezzi tecnici;
- successivamente, il file sarà riprodotto su CD, dando atto dell'esecuzione delle operazioni;
- il CD sarà allegato alla CNR. **Viene perciò modificata la scheda di accompagnamento alla CNR Codice Rosso ALLEGATO G (Scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G.) (all. 2 a questa nota).**

Queste le modalità di raccolta della denuncia/querela e dell'assunzione di informazioni: ....

•

.....

#### **7.2. La ricezione della notizia di reato.**

Quando la Polizia Giudiziaria acquisisca una notizia di reato, che si tratti di una denuncia o di una querela, relativa ad uno dei casi di violenza in danno dei minori, soprattutto nelle ipotesi di particolare gravità o laddove sia necessario procedere nell'immediatezza ad attività investigative dovrà inviare, con la massima tempestività, la segnalazione del reato alla Procura della Repubblica, secondo le modalità precedentemente descritte. Nei casi di assoluta urgenza e particolare rilevanza se ne dovrà dare comunicazione telefonica al P.M. di turno.

Si raccomanda, altresì, all'autorità di P.G. procedente, in sede di trasmissione della denuncia:

- a) di non porre in essere iniziative che potrebbero comportare inquinamento delle prove, se non prima di aver ricevuto specifiche direttive dal Pubblico Ministero;



- b) di non procedere all'escussione di un soggetto minore e più in generale della vittima vulnerabile senza l'osservanza del disposto degli artt. 362 comma 1 *bis* c.p.p. e 351 comma 1 *ter* c.p.p. Nei casi di urgenza, tuttavia, la richiesta potrà essere fatta al P.M. di turno, il quale fornirà le opportune indicazioni da seguire qualora vi sia assoluta urgenza di procedere e non sia possibile attendere i tempi di arrivo dell'esperto; di regola il minore andrà ascoltato senza la presenza dei genitori;
- c) di segnalare con assoluta tempestività eventuali minacce e pressioni subite dal minore parte lesa e da coloro che se ne occupano;
- d) di concordare con il P.M. la segnalazione al Giudice minorile affinché possano attivarsi i meccanismi di coordinamento tra i vari Uffici, in maniera tale da impedire un eventuale inquinamento probatorio derivante dalla possibilità, per l'indagato, di venire a conoscenza, attraverso il procedimento civile minorile, di atti coperti dal segreto di indagine. Sarà necessario, pertanto, adottare tutte le cautele necessarie soprattutto nella primissima fase di indagine, ossia quando il P.M. può compiere i cd. *atti a sorpresa*, quali intercettazioni e perquisizioni;
- e) di redigere una denuncia che sia il più circostanziata possibile con riguardo ai fatti, in maniera tale da consentire una corretta qualificazione giuridica, l'individuazione delle fonti di prova e le indicazioni per l'identificazione di indagato, parte lesa e persone informate sui fatti;
- f) di procedere rapidamente e nelle forme più discrete all'identificazione completa del presunto responsabile, evitando la sua convocazione, la sua elezione di domicilio o la comunicazione a persone a lui vicine che possano avvertirlo;
- g) di acquisire in modo discreto e riservato tutte le informazioni utili sull'indagato, sulla persona offesa, sui familiari coinvolti, in merito alla personalità dell'indagato, alle sue abitudini di vita e al contesto familiare di provenienza;
- h) di assicurarsi che, in caso di presentazione della denuncia da parte dei genitori del minore abusato, il minore non sia in alcun modo coinvolto nelle conversazioni preliminari con le Forze dell'Ordine e non sia presente alla formalizzazione dell'atto di denuncia;
- i) di omettere nella C.N.R. e nelle successive comunicazioni di indicare il nome e l'indirizzo della comunità ove la parte lesa sia stata collocata, al fine di garantirne la protezione onde evitare, peraltro, tentativi di contatto di persone coinvolte nell'indagine per tutelare la comunità stessa.

**Una volta pervenuta la denuncia, la P.G. procederà:**

- l) a verificare l'esistenza di precedenti segnalazioni e denunce che riguardino reati contro la libertà sessuale ovvero contro la famiglia, assumendo tutte le informazioni provenienti dai servizi sociali nei casi di nuclei familiari problematici. Lo stesso vale per i soggetti che abbiano alle spalle storie di ricoveri presso cliniche per le malattie nervose e mentali, tentati suicidi, cure psicofarmacologiche. Ogni atto dovrà essere acquisito;
- m) a sottoporre alla valutazione del P.M., ove sussistano gravi indizi in ordine alla sussistenza del reato, la possibilità di disporre o di richiedere intercettazioni telefoniche o ambientali. A tal proposito si rammenta che è possibile, in alcuni casi, che i vari componenti del nucleo familiare non collaborino alla ricerca della verità, cercando di risolvere la questione privatamente, all'interno delle mura domestiche;



- n) a procedere all'acquisizione di tutte le prove, specialmente quelle deperibili. A tal riguardo riveste particolare importanza la perquisizione locale, sia con riguardo al materiale di pertinenza dell'indagato che della vittima;
- o) ad effettuare un sopralluogo documentato fotograficamente e videoriprese del luogo in cui si sono svolti i fatti;
- p) invitare l'indagato ad esibire parti coperte qualora il controllo consenta di verificare descrizioni dettagliate fornite dalla persona offesa. Spesso infatti, mediante tali riscontri, è avvenuto che siano stati rinvenuti segni particolari o peculiari conformazioni fisiche. Tuttavia, nei casi in cui l'indagato si rifiuti di procedere spontaneamente, l'osservazione verrà eseguita con le forme dell'ispezione. Sarà il P.M., se necessario, a delegare la P.G. per disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, oltre che ogni altra operazione tecnica, o a nominare un consulente tecnico quando siano necessari accertamenti di natura specialistica;
- q) a non omettere di effettuare un'accurata ricerca, iaddove si proceda a perquisizione locale, anche informatica, di documenti provenienti dall'indagato che abbiano rilevanza investigativa, come fotografie, lettere o diari.

## ***2.2. Il rafforzamento delle indicazioni offerte in ordine al rispetto dei termini per l'espletamento della delega***

Alla luce della conferma della direttiva n. 2/2019 e prendendo atto della *ratio* della disposizione della legge n. 2/2019, **la polizia giudiziaria vorrà continuare a dare la massima priorità alla delega per l'esame della persona offesa e/o dei denunciati, nel termine indicato dal pubblico ministero, generalmente tre giorni o, comunque, nel termine indicato.**

**Qualora ciò sia materialmente impossibile si risponderà al più presto al pubblico ministero indicandone le ragioni.**

## **3. Comunicazioni.**

La presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza.
- b) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione della Questura specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- c) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione del Comando Provinciale specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- d) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- e) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Guidonia e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- f) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- g) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri del circondario:
  - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
  - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- h) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria e della Sezione di polizia giudiziaria del Gruppo Uno della Procura per opportuna conoscenza;
- i) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria;
- j) ai Responsabili dell'Ufficio Primi Atti e Iscrizioni per opportuna conoscenza.

Sarà, infine, inserita nel sito web della Procura

Tivoli, 28 settembre 2023

Per Il Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto  
Il Coordinatore del Gruppo Uno  
Dott. Andrea Calice